

5. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria per i lavoratori occupati nelle dieci aziende visitate appartenenti al comparto della Ristorazione, al fine di chiarire quali sono gli obblighi dei Datori di Lavoro, in relazione alla suddetta sorveglianza sanitaria, basta riferirsi alle previsioni dettate in merito dal D.Lgs 626/94 e dalle disposizioni seguenti, nelle quali non si individuano particolari incombenze di sorveglianza sanitaria obbligatoria per la categoria di lavoratori che ci interessa. Infatti il D.Lgs 626/94 precisa che i lavoratori da sottoporre **obbligatoriamente** a sorveglianza sanitaria periodica, la cui periodicità (inizialmente stabilita dalla legge) sarà successivamente determinata dal professionista Medico specialista in medicina del lavoro incaricato dal Datore di Lavoro, sono appartenenti alle seguenti categorie: **lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi** (Titolo V art. 48 lett. c), **lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali** per 4 ore giornaliere in forma continuativa (Titolo VI art. 55 comma 1 e comma 3), **lavoratori che per la tipologia di attività sono o possono essere esposti a rischio di contatto con agenti cancerogeni** (Titolo VI, capo III, art. 69 comma 1), **lavoratori che per la tipologia di attività sono esposti al rischio di esposizione ad agenti biologici** (Titolo VIII, capo III, art. 86 comma 1).

Questa è la normativa cui ha fatto seguito una notevole quantità di circolari, documenti, note informative e di chiarimento che hanno sviluppato e approfondito le varie problematiche connesse con la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori considerati, non sono stati approntati particolari documenti o note. L'unico appunto che si può fare è il seguente: potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria per tutti quei lavoratori i quali per espletare la propria mansione devono movimentare carichi o per tutti quei lavoratori che nello svolgere la loro attività siano esposti a condizioni di microclima sfavorevole o a rumore (D.Lgs. 277/91).

Un riferimento utile, può essere trovato nella nota predisposta da un Gruppo di lavoro regionale (la Lombardia lo ha costituito nel 1999), sulla "Sorveglianza Sanitaria Minori/Apprendisti", dalla quale si evince che solamente per la mansione di Cuoco **potrebbe** essere prevista la sorveglianza sanitaria in quanto mansione che potrebbe esporre il lavoratore a rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi e con la esposizione a microclima sfavorevole. Nella stessa nota si esclude la sorveglianza sanitaria per gli addetti alla mansione di cameriere e barista.

Questa nota è stata allegata ad una circolare dell'Assessorato alla Sanità Regione Lombardia del luglio 2000 avente ad oggetto "Sorveglianza sanitaria lavoratori minori", in cui si richiamano le tipologie per le quali si ritiene essere obbligatoria la sorveglianza ed altre per le quali non lo è.

Da tutto ciò risulta chiaro che non sussiste un obbligo normativo per sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori considerati.

A questo punto si può dire che valga quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi che ogni azienda deve aver predisposto in osservanza a quanto dispone l'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs 626/94 e che pertanto il programma di sorveglianza sanitaria venga stilato prendendo spunto dal suddetto documento.

In altri termini è solo dal Documento di Valutazione dei Rischi che può emergere l'eventuale necessità e/o obbligatorietà della sorveglianza sanitaria per i lavoratori della particolare azienda, non essendo in alcun modo riscontrabile tale obbligo dalle disposizioni normative esistenti.

Da questo assunto deriva l'importanza per il Datore di Lavoro di dotarsi di un corretto Documento di Valutazione dei Rischi, redatto da personale competente e con riferimenti precisi alle effettive condizioni di rischio riscontrate nell'azienda. Documento che deve essere aggiornato periodicamente ed obbligatoriamente quando nei sistemi produttivi dell'azienda si introducono nuovi processi o macchinari o si modificano le condizioni di lavoro.

Resta ovviamente in vigore l'obbligo di visita medica preassuntiva per i lavoratori apprendisti e minori.

Infine c'è da aggiungere che trattandosi di aziende del comparto Ristorazione, quindi di aziende alimentari, è obbligo di legge per il lavoratore avere il Libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla ASL competente e rinnovato annualmente.